



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 37 Data 06/06/2019

OGGETTO ; Concessione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione dei Festeggiamenti di San Giorgio.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **12:10**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore		Si
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore		Si

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 29/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

si attesta la pertinenza del capitolo indicato

Sarroch, 31/05/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
Serra Antonella**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il nostro ordinamento valorizza e incentiva la diretta collaborazione tra l'associazionismo e gli Enti Locali per il perseguimento dei relativi fini istituzionali in campo culturale, ricreativo e sportivo;
- il Comune di Sarroch riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società dell'associazionismo locale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

EVIDENZIATO che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad essa assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000;

VISTA l'istanza con la quale l'Associazione Pro Loco ha presentato in data 07/05/2019 (protocollo n. 5366) la richiesta di un contributo economico per l'organizzazione dei festeggiamenti di San Giorgio;

CONSIDERATO che:

- la festa di San Giorgio, venerato nell'omonima chiesetta in Loc. Barracca de Susu, è un appuntamento molto sentito dall'intera comunità sarrochese;
- la tutela e la salvaguardia delle manifestazioni tradizionali e popolari, appartenenti al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità sarrochese, con la promozione delle iniziative volte alla valorizzazione storica e culturale del territorio sono ascrivibili nelle linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione;

VISTO il programma che prevede celebrazioni liturgiche, balli e canti della tradizione e attività sportive così come dettagliati nel programma agli atti dell'ufficio e come risulta anche dai manifesti divulgativi affissi all'interno del territorio comunale;

RILEVATO che:

- L'Associazione Pro Loco è un'associazione turistico culturale che ha un forte radicamento nel territorio;
- la suddetta associazione è iscritta nell'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro;

VISTO l'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche in L.122/2010 il quale che prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

VISTO, altresì, l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95, convertito in legge n. 135/2012, che esclude dal divieto di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, gli enti di volontariato, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e di supporto degli enti territoriali Locali;

CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti in merito da varie pronunzie giurisprudenziali delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010, il sostegno ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'Ente Pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.

118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non forma di promozione dell'immagine dell'Ente;

CONSTATATO che le attività devono rientrare nelle competenze dell'Ente locale e sono esercitate, in via mediatica, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

VALUTATO, inoltre; che le attività locali, anche se poste in essere da privati, esprimono valori connessi alla comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse pubblico a sostenere l'iniziativa sopra descritta in quanto coerente con il DUP, gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione;

VISTO il vigente regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi, approvato con deliberazione n. 43 del 27/09/91 e ss.mm;

VISTO in particolare l'art. 14 in materia di concessione di contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi da parte di associazioni;

ATTESO che il contributo non può superare l'80% delle spese sostenute al netto delle entrate;

CONSIDERATA la propria competenza, secondo quanto previsto dal succitato regolamento stabilendo le attività ammesse a contributo ed i relativi importi;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dell'Area Patrimonio, Cultura e Sport, e del Responsabile Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale:

Di concedere un contributo economico per un importo massimo di € 6.000,00 a favore dell'Associazione Pro Loco per l'organizzazione dei Festeggiamenti di San Giorgio svolti i giorni 2 e 3 giugno 2019.

Di dare atto che il contributo per i Festeggiamenti di San Giorgio trova imputazione per € 6.000,00 sul capitolo 10111087;

Di dare atto che compete all'Associazione, quale soggetto responsabile dell'organizzazione della manifestazione, l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del regolare svolgimento della manifestazione.

Di demandare al Responsabile dell'Area Patrimonio, Cultura e Sport affinché proceda all'adozione degli atti consequenziali.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)